

STATUTO

ASSOCIAZIONE ARCADIA

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e ss del codice civile è costituita l'Associazione Arcadia.

L'Associazione ha sede in Desenzano del Garda (BS), Via Aureliano n. 7, loc. Rivoltella, ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative. A mezzo delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci può essere modificata la sede legale ed operativa principale, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.

Articolo 2 - Oggetto

L'Associazione, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha scopo di lucro e persegue, come oggetto principale, l'unione di tutti gli esseri umani indipendentemente dalla nazionalità, sesso, razza, classe sociale, credo religioso e politico di appartenenza. Al fine del raggiungimento del proprio oggetto sociale l'associazione promuove ed appoggia, sia sul territorio nazionale che all'estero, tutte le attività che portano allo sviluppo integrale dell'uomo, quali:

- Le discipline liberamente accettate, l'agricoltura e l'alimentazione naturale, la medicina olistica, la bioarchitettura, le ricerche scientifiche ed umanistiche;
- La tutela, la salvaguardia e la valorizzazione di ogni forma vivente;
- La creazione di realtà dove l'essere umano possa realizzare la sua missione personale grazie ai propri talenti;
- La tutela del diritto all'istruzione ed educazione, alla salute consapevole, al lavoro in tutte le sue forme e di tutti gli ulteriori beni della vita sanciti e protetti dai diritti naturali universalmente riconosciuti;
- La custodia, la rigenerazione e la valorizzazione del territorio, delle attività agricole e delle tradizioni popolari, anche attraverso una visione circolare dei processi e del rispetto della natura della quale siamo parte integrante;
- La custodia, la rigenerazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico;
- La promozione dell'autosufficienza alimentare, economica, sociale e politica.

L'Associazione si pone come obiettivi:

1. La creazione e lo sviluppo di reti territoriali circolari;
2. L'incentivazione alla nascita di nuove realtà produttive: culturali, sociali, abitative, educative ed agricole;
3. La messa a disposizione di strumenti di tutela, anche attraverso l'autodeterminazione;

4. La promozione di iniziative finalizzate a conoscere e valorizzare le radici identitarie e la ricchezza della tradizione popolare;
5. La ricerca riguardante le fonti di energia, anche alternative, finalizzate all'autosufficienza;
6. L'attivazione di servizi di assistenza medico-infermieristica;
7. L'organizzazione di servizi volti all'educazione-formazione-istruzione delle nuove generazioni, favorendo lo sviluppo di talenti, del pensiero critico e del rispetto di ogni forma di vita;
8. L'attivazione di iniziative finalizzate all'autoproduzione alimentare;
9. La promozione della messa in opera di comunità solidali ed autosufficienti che prevedano anche la costruzione e l'utilizzo di edilizia abitativa di tipo sociale;
10. L'acquisizione diretta di beni mobili ed immobili sul mercato, per il raggiungimento degli scopi sociali. Tale attività può essere esercitata anche mediante la sollecitazione al pubblico per la cessione dei beni;
11. La concessione a terzi dell'uso dei propri locali e/o beni sia a titolo gratuito che a titolo oneroso;
12. L'istituzione al proprio interno di gruppi di acquisto, al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi, esclusivamente nei confronti degli associati con finalità etiche, di solidarietà e di sostenibilità ambientale;
13. La promozione di raccolte di fondi e la partecipazione a bandi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale;
14. Promozione, diffusione ed applicazione delle discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico e spirituale degli individui al fine di favorire, da protagonisti, il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore, per mezzo delle discipline biopsichiche, psicosomatiche e filosofiche, sia nella pratica diretta sia negli aspetti tecnici, formativi, di studio, ricerca, direzione, nei movimenti culturali ed artistici;
15. L'applicazione di tutte le discipline olistiche, di cui al precedente punto 14, anche nei confronti degli animali, sia domestici che non domestici;
16. La promozione dell'estensione e dello sviluppo di attività culturali, sportive, ricreative, educative ed artistiche, anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni;
17. Il rapporto con gli enti pubblici e privati (istituzioni di qualsiasi tipo, scuole di ogni ordine e grado, centro professionali...) al fine di avanzare proposte di miglioramento dell'attività scolastica e delle materie di insegnamento, collaborando con lo svolgimento di manifestazioni, anche partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione locale (comitati di quartiere, circoscrizioni, circoli didattici,...);
18. L'organizzazione di iniziative, manifestazioni, eventi, servizi ed attività culturali, educative, sportive, ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, benessere, svago e riposo degli associati e dei cittadini;
19. La promozione di corsi, stages, convegni su tematiche e pratiche filosofiche, culturali ed artistiche, nell'intento di realizzare una sorta di itinerario ideale il cui obiettivo sia la qualità della vita;

20. La promozione ed organizzazione di vacanze culturali, scientifiche, naturalistiche sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia tramite altre organizzazioni;
21. La concessione di attestati agli associati per i risultati conseguiti sul lavoro personale e per il particolare interessamento, dinamicità ed operatività acquisite nei vari campi dell'oggetto sociale;
22. La collaborazione, anche con la concessione di contributi, con associazioni, enti e persone fisiche che perseguano fini analoghi e/o umanitari.

Tutte le attività dell'associazione possono essere svolte sia tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, sia presso il domicilio dei singoli associati, all'aperto, nei locali della sede o in altre sedi ritenute più idonee ed opportune (parchi naturali, oasi, parchi zoologici, fattorie..).

Per lo svolgimento delle sue attività l'associazione si affida prevalentemente al lavoro libero, volontario e gratuito dei propri associati. L'associazione può avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, in caso di particolare necessità.

L'Associazione, nel rispetto della normativa in materia di enti non commerciali e della normativa fiscale pro tempore vigenti, potrà porre in essere attività di natura commerciale, di carattere secondario e strumentale, ai soli fini di autofinanziamento.

L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, potrà inoltre:

- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa.
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 3 - Associati

Il numero degli Associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità.

Sono associati coloro che sottoscrivono la tessera associativa dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. È espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

Gli associati accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e fanno proprie le finalità dell'Associazione. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione: è compito del legale rappresentante dell'associazione o di un altro membro del consiglio direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno delle domande di ammissione, e riferire in seguito, anche in via informale, al direttivo. Nel caso in cui la domanda venga respinta il consiglio direttivo comunica la relativa decisione all'interessato entro sessanta giorni motivandola: il giudizio del consiglio direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello.

L'ammissione del nuovo socio deve essere annotata senza indugio nel libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo. La domanda di ammissione ad associato da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

La qualifica di socio è intrasmissibile per atto fra vivi.

Articolo 4) – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione aderisce. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 3.

Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo, all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e

delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 5 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione_

- a) Per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata (a mano o AR), pec o email ordinaria al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
- b) Per morosità: il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza si intenderà di diritto escluso dalla Associazione;
- c) Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se presente, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione assunta dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci e comunicata al socio destinatario mediante lettera. Il socio espulso non può più essere riammesso e non ha diritto al rimborso del contributo annuale associativo versato.

Articolo 6 – Patrimonio sociale

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da tutti i beni acquisti, a qualsiasi titolo, dall'Associazione
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali, eventuali contributi supplementari determinati dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, eredità e legati, da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da eventuali proventi di natura commerciale delle attività secondarie e strumentali svolte e da tutte le eventuali altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo .

Articolo 7 – Rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno la sua approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'assemblea generale degli associati;
 - b) il presidente;
 - c) il consiglio direttivo;
 - d) il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, qualora istituito;
 - e) il collegio dei probiviri, qualora istituito

Articolo 9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.

7. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante avviso di convocazione affisso presso la sede sociale o alternativamente pubblicato sul sito istituzionale o, in mancanza, sulla pagina Facebook dell'Associazione o sul gruppo whatsapp, da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato o anche a mezzo SMS al numero comunicato da ogni associato in sede di adesione o tramite altri canali ritenuti idonei e comunicati agli associati, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
15. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
16. L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
17. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto a un voto e nessun socio potrà essere rappresentato da altri.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. In particolare, l'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il presidente e i componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) delibera sull'elezione del consiglio direttivo decaduto;
 - c) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
 - d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - e) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
 - h) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria sia l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel computo della maggioranza non si contano le astensioni e le eventuali schede bianche.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ..

Articolo 14 – Audio/video assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. È in ogni caso necessario che:
 - comunque, debbano essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - Il consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea, ivi compreso il presidente.
3. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario.
4. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
6. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
7. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 14, Statuto.

8. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
9. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Il consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
11. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
12. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In mancanza di candidati non eletti la prima assemblea dei soci utile provvederà alla votazione per il reintegro dei componenti mancanti. I componenti così eletti restano in carica fino alla naturale scadenza del consiglio direttivo.
5. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17– Convocazione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 18 – Compiti del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti all'instaurazione di rapporti di lavoro, la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione dei relativi adempimenti;
- h) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- i) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
- k) redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.

2. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

5. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 - Il segretario

1. Il Segretario viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti e collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l'amministrazione dell'Associazione ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione.

Articolo 22 – Collegio dei Revisori

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'assemblea. Può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

Articolo 23 – Collegio dei probiviri

L'assemblea ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di espulsione di un associato di cui all'art. 5 ed a dirimere le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e l'associazione.

Articolo 24 - Scioglimento

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31.12.2050, salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere adottati con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. La delibera di scioglimento dell'Associazione è adottata con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ. L'assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra gli associati. Esperita la liquidazione l'eventuale patrimonio residuo sarà

devoluto ad un altro ente senza scopo di lucro, scelto dall'assemblea dei soci, avente finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, salva diversa destinazione imposta da legge.

Articolo 25 – Disposizioni Finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sotto

scritto

Desenzano del Garda, lì

